



*Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
63/20	24/06/2021	77/21	14.07.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, in via XX settembre n.20, in data 24.06.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Angelo DE CRESCENZO

Presidente f.f.

Avv. Irene LA MENDOLA

Componente

Avv. Gaetano COCCOLI

Componente relatore

assistita dal

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 63/20 promosso da:

...OMISSIS ..., nato a...OMISSIS ... e residente in ...OMISSIS ..., c. f. DTTFNC92A08I452H, guidatore, assente;

difeso dall'Avv. Massimiliano CAPUZI, presente;

**APPELLANTE**

la decisione n.37/20 resa il 07.10.2020, e depositata il 12.11.2020, dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento n. 34/20, con la quale il Sig. ...OMISSIS ... veniva ritenuto responsabile delle violazioni disciplinari contestate e, per l'effetto, condannato alla sanzione della sospensione per un mese dalle corse in qualità di fantino e della multa di €.500,00.

**FATTO**

In data 21.07.2020, l'ufficio corse trasmetteva alla Procura della disciplina, per i provvedimenti di



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

competenza, una segnalazione dell'Associazione Italian Horse Protection Onlus, con cui si denunciava l'uso eccessivo del frustino sul cavallo ROYAL KING, al termine della corsa al galoppo del 15.07.2020, presso l'Ippodromo di Napoli. A seguito delle indagini da parte della Procura della disciplina il guidatore ...OMISSIS ... veniva incolpato di aver *"tenuto un comportamento contrario ai principi che ispirano l'ordinamento sportivo e cioè per aver maltrattato il cavallo Royal King al termine della seconda corsa galoppo del 15.07.2020 presso l'ippodromo di Napoli colpendo l'animale ripetutamente e violentemente con la frusta sulla groppa e sul collo"* - vedasi atto di incolpazione del 22.07.2020 - e mandato a giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

In data 7.10.2020 veniva celebrata l'udienza innanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, in composizione monocratica, all'esito della quale il guidatore ...OMISSIS ... è stato ritenuto responsabile dell'addebito disciplinare contestatogli e, pertanto, condannato alla sanzione della sospensione per un mese dalle corse in qualità di fantino e della multa di € 500,00. Per merito, errore, nella sentenza impugnata, è riportato che il ...OMISSIS ... avrebbe commesso la seguente violazione: *"aver partecipato, quale guidatore, a corse durante il periodo di sospensione giustamente disposto dal provvedimento della Giuria di Taranto del 15/1/2020."*; che si tratti di un mero refuso lo si evince non soltanto da tutta la documentazione in atti ma anche dal comportamento assunto dall'appellante che, in merito, nulla ha dedotto nei motivi di gravame.

Avverso tale decisione con atto di appello datato 27.11.2020, acquisito al prot. n. 9346110 del 30.11.2020, presentava gravame il guidatore ...OMISSIS ..., a ministero dell'Avv. Massimiliano CAPUZI, che contestava la correttezza, coerenza e logicità della sentenza di primo grado attraverso cinque motivi di gravame.

Con il primo motivo chiedeva annullarsi la decisione di primo grado perché emessa da un giudice "non terzo rispetto alle parti". Eccepiva che l'organo giudicante di primo grado (Commissione di Prima Istanza) non sarebbe stato effettivamente terzo risultando che il giudice monocratico versava in situazioni di "contiguità professionale" con il procuratore della disciplina. Annunciava che, per comprovare quanto innanzi, sarebbero state prodotte n. 11 sentenze della Corte di Cassazione, Taranto, Lazio e Consiglio di Stato nonché foto raffigurante la targa di uno studio legale da cui "risulterebbe" la "solidarietà professionale" tra il procuratore e il presidente della Commissione di Prima Istanza. Deduceva che la detta situazione era in violazione dell'art. 111 comma 2 della Costituzione.

Con il secondo motivo eccepiva un *bis in idem* essendo il fatto afferente all'uso scorretto della frusta già stato sanzionato con il provvedimento dei Commissari di Riunione di irrigazione di un



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

multa dell'importo di €. 200,00, che era stata pagata dall'appellante ben prima del 7/10/2020. Il detto provvedimento non riguardava, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, solo il comportamento tenuto durante la corsa bensì era stato adottato per l'intrinseca unitarietà del fatto, anche con riferimento a quanto accaduto immediatamente dopo la gara. Del resto la limitazione ritenuta dal giudice di primo grado non emerge dal provvedimento dei Commissari di Riunione ove, anzi, si parla di "uso improprio della frusta" che non può che riferirsi ad un uso effettuato in una fase diversa dalla corsa. Difatti laddove i Commissari avessero voluto far riferimento all'uso eccessivo e/o scorretto della frusta durante la corsa avrebbero dovuto richiamare l'art. 192 bis del regolamento che trova applicazione durante la fase di corsa.

Con il terzo motivo eccepisce la mancata acquisizione del video allegato alla segnalazione dell'Associazione Italian Horse Protection Onlus che, però, viene richiamato dal giudice a fondamento della decisione impugnata. L'unico video in atti sarebbe quello riferito alla corsa del 26.02.2019 depositato dalla difesa dell'appellante.

Con il quarto e quinto motivo deduceva una violazione del principio di tipizzazione dell'illecito disciplinare in quanto veniva richiamato l'art. 1 delle norme di procedura disciplinare che non sanziona l'uso della frusta dopo la corsa. Ancora non sarebbero state valutate in maniera corretta le risultanze istruttorie: dalla dichiarazione del teste DIANA (acquisita in atti) emergerebbe che l'uso del frustino dopo il traguardo si sarebbe reso necessario per " ...far cessare la situazione di pericolo e riprendere il controllo..." stante la riottosità manifestata, già in altre precedenti occasioni, dal cavallo ROYAL KING.

Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e nel merito, previa assunzione della già richiesta e denegata prova testimoniale del sig. CRUCIANELLI Angelo - allenatore e proprietario del cavallo ROYAL KING -, l'annullamento della decisione di primo grado impugnata.

Con provvedimento del Presidente, datato 1.12.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta. Veniva fissata l'udienza di trattazione per il 25.05.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. L'udienza del 25.05.2021, su istanza del difensore dell'appellante, stante un legittimo impedimento professionale, veniva rinviata al 24.06.2021. All'udienza del 24.06.2021 erano presenti: il procuratore della disciplina e il difensore dell'incolpato; risultava assente l'appellante. Dopo la relazione di rito, intervenivano il procuratore della disciplina, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione inflitta, e l'avvocato Capuzi che si riportava agli atti insistendo per l'accoglimento dell'appello.

Al termine dell'udienza la Commissione di Disciplina di appello decideva come da dispositivo.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione, sciogliendo la riserva assunta in udienza, ritiene opportuno non ammettere l'istanza istruttoria richiesta dall'appellante perché superflua ed ininfluyente ai fini del giudizio. In effetti la circostanza su cui si chiede di escutere quale teste il proprietario CRUCIANELLI Angelo (il carattere del cavallo e la correttezza del comportamento assunto dal fantino nella circostanza di fatto in contestazione) non incidono sui fatti accaduti bensì esprimono valutazioni e un parere irrilevanti e non attinenti ai fini del giudizio per quanto meglio si specificherà in seguito.

Quanto al primo motivo ovvero alla non "terzietà" della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, all'errata applicazione dell'art. 51 c.p.c e alla violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 111 co. 2, questa Commissione ritiene di confermare l'orientamento già espresso con la recente decisione n. 03/2021 (ruolo n. 12/20, udienza 26/11/2020, depositata 02/02/2021), da cui non intende, allo stato, discostarsi.

In merito all'eccepita non diretta applicazione dell'art. 111 co. 2 della Costituzione si rileva che le norme procedurali richiamate nella cennata decisione - n. 3/21 - di questa Commissione sono proprio una applicazione all'Ordinamento giuridico e sportivo del precetto costituzionale. Ed invero il giudice terzo "è quello che si pone in una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti. Per essere terzo e imparziale il giudice non deve: avere un interesse nella causa; essere parente fino al quarto grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o dei difensori; avere una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o i difensori; essere tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; aver dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o avervi depresso come testimone o averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo, per evitare di subire la c.d. "forza della prevenzione", ossia quella "naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti del medesimo procedimento" (C. cost.)." ( Enciclopedia Giuridica "TRECCANI", Voce "terzietà"). Tali situazioni sono state tutte codificate in apposite norme che sono state richiamate e analizzate, dal punto di vista giuridico, nel precedente di questa Commissione. La disamina giuridica dell'applicazione delle norme in materia di incompatibilità, astensione, ricsuzione ed altro, quindi, hanno determinato anche la valutazione dell'applicabilità del precetto di cui all'art. 111 co. 2 della Costituzione al caso di specie. Di nulla può dolersi l'appellante. È appena il caso di aggiungere che, a fronte delle generiche affermazioni dell'appellante, la Procuratrice della Disciplina ha dichiarato, in udienza,



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII -- CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

che svolge *“attività professionale di avvocato senza essere associata con alcuno, nel proprio studio in Roma, da oltre 20 anni, in viale Mazzini n. 11.”*. Tale affermazione è, allo stato, inconfutata.

Né a diversa conclusione si può giungere applicando la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante secondo cui *“in tema di ricusazione dell'arbitro, la formula contenuta nell'art. 51, numero 2, c.p.c., che prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione di convivenza o di abituale commensalità con una delle parti o con taluno dei difensori, non può essere estesa fino al punto di ricomprendere l'ipotesi dell'arbitro esercente l'attività di avvocato che condivide lo studio o comunque lo stesso ambiente con i difensori di una delle parti del procedimento arbitrale, a meno che non risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro non si sia limitata all'utilizzazione di ambienti contigui, ma abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo [ come, ad esempio, si verifica con la abituale condivisione della difesa tecnica nei medesimi processi ], ovvero anche solo dal punto di vista economico, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza ed alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali.”* (Cass. Sez. I, 28 agosto 2004 n. 17192). La Suprema Corte con la cennata pronuncia ha inteso statuire il principio, da cui questa Commissione non ritiene di potersi discostare, secondo il quale neppure la condivisione dello studio -ipotesi che nel caso in esame non è stata provata- sarebbe di per sé elemento idoneo a configurare l'obbligo di astensione di cui al n. 2 del I comma dell'art. 51 c.p.c.. Quanto innanzi vale ancor di più nel caso di specie laddove la documentazione prodotta nulla, in merito, è in grado di dimostrare anzi, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza, lo studio appare diverso (per l'Avv. FERRONI è sito in via Sabotino e via Postumia e per l'Avv. SERAFINI Viale G. Mazzini) : si consideri che potrebbe trattarsi finanche di un caso di omonimia e pertanto risulta assolutamente incerta la riconducibilità dell'appartenenza effettiva di entrambi i soggetti (il presidente della Commissione di Prima Istanza e il procuratore della disciplina) al medesimo studio.

Alla luce di quanto innanzi il motivo deve ritenersi infondato.

Con riferimento al secondo motivo di gravame, dedotto con l'atto di appello, con cui si eccepisce la sussistenza di un precedente provvedimento sanzionatorio per cui si configurerebbe una sorta di doppia punizione per il medesimo fatto - *bis in idem* -, occorre rilevare che dagli atti emerge la sua infondatezza. Ed invero, con il provvedimento dei Commissari di Riunione del 15.07.2020 si irroga al ...OMISSIS ... la sanzione di €. 200,00 per uso improprio delle frusta proprio durante la corsa in quanto nella parte iniziale dello stesso è testualmente scritto: *“visto lo svolgimento della corsa”*.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Or dunque non è possibile quindi ritenere quanto dedotto dall'appellante e cioè che la limitazione ritenuta dal giudice di primo grado alla "sola fase della corsa" non emerge dal provvedimento dei Commissari di Riunione ove, anzi, si parla di "uso improprio della frusta" che non può che riferirsi ad un uso della stessa avutosi in una fase diversa dalla corsa. Aldilà dell'aggettivo usato dai Commissari "improprio" invece che "eccessivo" dalla lettura del provvedimento sanzionatorio emerge che il fatto è chiaramente riferito a quanto accaduto in fase di corsa perché è scritto così " *visto lo svolgimento della corsa*". Insomma *in claris non fit interpretatio* . Alla luce di quanto innanzi non si può assolutamente parlare di medesimo provvedimento sanzionatorio né, per quanto si dirà *infra*, di unicità e/o unitarietà del fatto per cui, stando alle risultanze processuali, anche questo motivo è da ritenersi infondato.

Anche il terzo motivo, con cui si lamenta una inesistenza della prova video su cui si fonda il convincimento del giudice di primo grado è infondato.

Ed invero non si è verificata alcuna mancata acquisizione del video allegato alla segnalazione dell'Associazione Italian Horse Protection Onlus per il semplice fatto che nella detta segnalazione si indica un indirizzo di collegamento (link) a cui bisogna accedere per visionare i filmati relativi ai fatti in contestazione il link è <https://www.facebook.com/109927602370373/videos/326428558384754/?eid=ARCIHc4d5IV8PpHybuP8vl-6Qltkq9iaXleU9iyAVqwdHGwWa-L2N1GTw9dnuJ1zklWYj9Q3IUJB5f38> . Dalla visione del detto filmato al minuto 00:13 si evince chiaramente che, senza alcun valido motivo e comportamento riottoso del cavallo, il fantino inizia a frustarlo. Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante nulla può valere il comportamento assunto dal cavallo in altra corsa (quella del 26.02.2019) ma soprattutto, è agli atti la prova evidente del comportamento per cui il fantino è stato condannato in primo grado.

Con un quarto motivo si lamenta una violazione del principio di tipizzazione dell'illiceità disciplinare in quanto veniva richiamato genericamente l'art. 1 delle norme di procedura disciplinare che non sanziona l'uso della frusta dopo la corsa.

Ebbene anche tale censura non coglie nel segno in quanto tale richiamo al regolamento è effettuato con l'atto di incolpazione e dello stesso non vi è traccia nella decisione impugnata. È evidente che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio *iura novit curia* secondo cui il giudice, la cui conoscenza delle norme di legge è presupposta, è tenuto all'applicazione di esse anche se non siano indicate dalla parte interessata. Nel caso di specie la



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

norma incriminatrice è da individuarsi, come correttamente avvenuto in primo grado, nell'art. 192-bis co. 2 del regolamento del galoppo secondo cui " *E' vietato l'abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito: ... • usare la frusta dopo il traguardo;*". Anche questo motivo non può essere accolto.

Con il quinto e ultimo motivo si deduce un'erronea valutazione delle risultanze istruttoria: la dichiarazione del teste DIANA (acquisita in atti). Secondo l'appellante dalla detta prova emergerebbe che l'uso del frustino dopo il traguardo si sarebbe reso necessario per " *...far cessare la situazione di pericolo e riprendere il controllo...*" stante la riottosità manifestata, già in altre precedenti occasioni, dal cavallo ROYAL KING. Ebbene la detta dichiarazione stride in maniera evidente con quelle che sono le immagini che emergono dalla visione del filmato e pertanto non può avere alcun valore scriminante del comportamento tenuto dall'appellante nella circostanza dei fatti contestati. Anche questa censura dell'appellante non si palesa, pertanto, fondate.

Alla luce di quanto innanzi, l'appello proposto va respinto e, per l'effetto, confermata la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 37/20, emessa all'udienza del 7.10.2020 e depositata in data 12.11.2020.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS ..., avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1<sup>a</sup> istanza n. 37/20, del 7.10.2020, depositata il 12.11.2020, che conferma.

Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito

Il Componente estensore

Il Presidente f.f.

Avv. Gaetano COCCOLI (\*)

Avv. Angelo DE CRESCENZO (\*)

(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



*Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
60/20	24/06/2021	78/21	14-07-2021	<i>h</i>

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO**

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 24.06.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Angelo DE CRESCENZO

Presidente f.f.

Avv. Irene LA MENDOLA

Componente

Avv. Gaetano COCCOLI

Componente relatore

assistita dal

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 60/21 promosso da:

...OMISSIS..., nato ...OMISSIS... e residente in ...OMISSIS... , c. f. SLSPQL92M29G203T,  
fantino, presente;  
difeso da nessuno;

**APPELLANTE**

la decisione dei Commissari di Riunione in funzione presso l'Ippodromo di Villacidro dell'11.11.2020 che, al termine della corsa Premio "CARBONIA", hanno disposto nei confronti dell'appellante la sospensione di 15 gg. per "non aver tenuto la propria linea in corsa nei primi 200 mt danneggiando gravemente altro concorrente" montando il cavallo "BIG FOR ME".



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

FATTO

Al termine della corsa in occasione del premio “CARBONIA” dell’11.11.2020, i Commissari di Riunione in funzione presso l’Ippodromo di Villacidro ravvisavano una violazione del regolamento delle corse galoppo da parte del fantino alla guida del cavallo BIG FOR ME, ...OMISSIS..., per aver deviato dalla propria linea in corsa nei primi 200 mt, danneggiando, con il detto comportamento, gravemente altro concorrente.

Nella relazione ufficiale della corsa venivano riportati, con riferimento all’appellante, i provvedimenti disciplinari come innanzi descritti.

Avverso tale decisione in data 17.11.2021 presentava appello il fantino ...OMISSIS....

Nell’atto di appello ...OMISSIS...non confutava il fatto per come contestato dai Commissari di Riunione ma eccepiva, con un unico motivo di gravame, che il provvedimento sanzionatorio era infondato in quanto i Commissari non valutavano bene i fatti da cui emergeva l’assoluta assenza di nesso eziologico o comunque dell’elemento soggettivo della colpa, negligenza e/o imperizia imputabile all’appellante. In merito evidenziava che il fatto accaduto era dovuto a circostanze non imputabili all’appellante in quanto, come emergeva dai filmati, dopo i primi 200 metri, prima dell’ingresso in curva, la sua traiettoria era invasa dal cavallo n. 1 BABILONIAS per cui, al solo fine di evitare l’urto con questo cavallo, era stato costretto a spostarsi leggermente verso l’interno deviando sul cavallo n. 6 BELLA BE (più vicino allo steccato).

Chiedeva, pertanto, in via principale la sospensione dell’esecutività della sanzione e, nel merito, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Con provvedimento del Presidente, datato 18.11.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l’udienza di trattazione per il giorno 25.05.2021 e nominato relatore l’Avv. Coccoli. L’udienza del 25.05.2021, su istanza dell’appellante, veniva rinviata al 24.06.2021. All’udienza del 24.06.2021, presente il procuratore della disciplina e l’appellante, non assistito da alcun difensore, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall’Ippodromo.

Il procuratore della disciplina chiedeva il rigetto dell’appello ritenendo che la visione del filmato conferma i fatti così come contestati e ritenuti sussistenti dalla Giuria.

Il ...OMISSIS...si riportava all’appello e ne chiedeva l’integrale accoglimento contestando



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

la sussistenza della condotta ascritta, come da motivo innanzi detto.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello decideva come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

Va premesso che effettivamente dalla visione del filmato di corsa emerge chiaramente (vedasi minuto 00:46 e ss.) quanto contestato dalla Giuria, ovvero che il fantino SALIS, nei primi 200 mt., non ha tenuto la propria linea di corsa danneggiando gravemente altro concorrente, il cavallo n. 6 "BELLA BE".

Tale comportamento è previsto come illecito disciplinare dall'art. 192 co. 1 lett. b) del regolamento delle corse al galoppo, che si applica *ratione materiae*, il quale stabilisce che i fantini, in corsa, devono tenere sempre e rigorosamente la propria linea di corsa potendo deviare soltanto nel caso in cui debbano superare altro concorrente o prendere posizione o per altro giustificato motivo e, comunque, alla condizione di non tagliare mai la linea di corsa di alcun concorrente senza precederlo di almeno due lunghezze.

Il fatto storico, tra l'altro, per come accaduto non è contestato nel gravame. Il fantino, a sua discolpa, evidenzia solamente che il fatto è determinato da una causalità a lui non addebitabile in quanto il comportamento iniziale è da attribuire ad altro concorrente, il cavallo n. 1 BABILONIAS.

Orunque al di là delle ragioni per cui il fantino ...OMISSIS...abbia deviato, che per quanto di interesse in questa sede risultano irrilevanti, quello che emerge in maniera evidente dai filmati e che il fatto accade nella maniera in cui è stato contestato dalla Giuria. Conseguentemente da tanto che il motivo di gravame, *rebus sic stantibus*, è infondato in quanto la Giuria ha correttamente contestato il fatto illecito così come risulta dal filmato.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria appare condivisibile, adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione dei Commissari di Riunione dell'ippodromo di Villacidro del



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

11.11.2020, che conferma.

Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a  
titolo di deposito.

Il Componente estensore  
Avv. Gaetano COCCOLI (\*)

Il Presidente f.f.  
Avv. Angelo DE CRESCENZO (\*)

(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



*Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
59/20	24/06/2021	79/21	14-07-2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, in via XX settembre n.20, in data 24.06.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Angelo DE CRESCENZO	Presidente f.f.
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente relatore

assistita dal  
dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 59/20 promosso da:

...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS...e residente in ...OMISSIS..., c. f. DVNSBT80S14A455X, guidatore, assente;  
difeso Avv. Oreste TRUDI, presente;

**APPELLANTE**

la decisione adottata dalla Giuria dell'Ippodromo di Aversa in data 7.11.2020 che, al termine della corsa Premio "Monte Bianco", ha disposto nei confronti del guidatore appellante la sospensione per gg. 10, distanziandolo dall'ordine di arrivo, per la violazione dell'art. 65, codifica C29 del regolamento delle corse al trotto e, nello specifico, per "essere entrato con il cavallo interamente nella via di fuga dopo la linea di partenza" alla guida del cavallo "TROFALO ZACK".

FATTO



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Al termine della 6<sup>a</sup> corsa del Premio "Monte Bianco" del 7.11.2020, la Giuria dell'Ippodromo di Aversa ravvisava una violazione dell'art. 65, codifica C29 del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo TROFALO ZACK, ...OMISSIS..., per "essere entrato con il cavallo interamente nella via di fuga dopo la linea di partenza" e, per l'effetto, lo sanzionava con la sospensione per gg. 10 oltre al distanziamento totale dall'ordine di arrivo.

Nella relazione ufficiale del premio del 7.11.2021 venivano riportati, con riferimento all'appellante, i provvedimenti disciplinari innanzi detti.

Avverso tale decisione, con appello datato 12.11.2020 ed assunto al protocollo dell'Ente in data 16.11.2020 prot. n. 9315579 presentava, tempestivamente, appello il guidatore ...OMISSIS....

Nell'appello ...OMISSIS...contestava l'accaduto attraverso un unico motivo di gravame.

Il motivo, rubricato "Eccesso di potere - Totale carenza di motivazione", non contestava i fatti per come accaduti ma evidenziava un'errata applicazione della norma regolamentare da parte della Giuria sotto due profili: 1) mancata indicazione del comma violato e quindi omessa specificazione del comportamento illecito che sarebbe stato commesso - da tale profilo emergerebbe un'evidente lesione del diritto di difesa dell'appellante e l'assoluta assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio -; 2) non corretta applicazione della norma regolamentare di cui alla codifica C29 laddove la Giuria non teneva conto della "scriminante" derivante dall'ipotesi in cui "*il cavallo entra in maniera accidentale nella via di fuga*". Ebbene, dalla visione del filmato di corsa emerge chiaramente che si verte in tale ultima ipotesi in quanto il cavallo "*inciampa e cade nella corsia interna*".

Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione della sanzione e, nel merito, l'annullamento della stessa.

Con provvedimento del Presidente, datato 13.11.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il 24.06.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli.

All'udienza del 24.06.2021 erano presenti: il procuratore della disciplina e il difensore dell'incolpato; risultava assente l'appellante. Dopo la relazione di rito, intervenivano il procuratore della disciplina, che chiedeva l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sanzione inflitta, e l'avvocato Trudi che si riportava agli atti insistendo per l'accoglimento dell'appello.

Al termine dell'udienza la Commissione di Disciplina di appello decideva come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

Quanto al primo profilo di doglianza ovvero la mancata indicazione del comma violato e quindi la



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

presunta omessa specificazione del comportamento illecito che sarebbe stato commesso, con le conseguente lesione del diritto di difesa dell'appellante e l'assoluta assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio, lo stesso non può trovare accoglimento. Difatti, per le ragioni che si diranno *infra*, non appare assolutamente lesa il diritto di difesa dell'appellante che ha potuto articolare compiute e copiose difese al fine di rappresentare tutte le sue ragioni per contrastare i fatti contestati. Conseguenza, quindi, che alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata in quanto comportamento illecito che sarebbe stato commesso dal ...OMISSIS... è stato da quest'ultimo ampiamente compreso, con ogni conseguenza in merito alla possibilità di censurare, sia in fatto che in diritto, lo stesso.

Difatti, secondo quanto riportato nel provvedimento della Giuria, ritenuto dalla Procura e sostanzialmente ammesso anche dall'appellante effettivamente si è verificata una violazione dell'art. 65 codifica C29 del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo n. 6 TROFALO ZACK, DI VINCENZO, in quanto lo stesso, in fase di partenza, è entrato con il cavallo interamente nella via di fuga.

In merito, si trova conferma dei fatti vedendo il video pervenuto dall'ippodromo (VTS\_01 minuto 00:08 ss. e VTS\_02 minuto 00:28 ss.) e, pertanto, sussiste il fatto per come contestato.

I fatti, così come descritti dalle parti e per come emergono dai filmati, rendono incontestato che il guidatore è "*entrato con il cavallo interamente nella via di fuga dopo la linea di partenza*" per cui non è possibile ritenere che quanto in contestazione non sia accaduto.

È evidente che, come emerge anche dalle motivazioni addotte dalla Procura a fondamento della richiesta di accoglimento dell'appello, nel caso che ce ne occupa, si controverte non sull'accadimento o meno dei fatti contestati bensì sul se le ragioni che li avrebbero determinati l'accidentalità (che non emerge affatto dai filmati trasmessi dall'Ippodromo e visionati da questa Commissione) fossero, o meno, sufficienti a giustificarli. Infatti anche secondo uno dei profili eccepiti dalla difesa, il provvedimento sanzionatorio sarebbe invalido perché in violazione della norma regolamentare di cui alla codifica C29 laddove non ha tenuto conto della "scriminante" derivante dall'ipotesi in cui "*il cavallo entri in maniera accidentale nella via di fuga*". Ebbene, dalla visione dei filmati di corsa non emerge tale ultima ipotesi in quanto non si vede che il cavallo inciampa e cade nella corsia interna.

Si discorre quindi di valutazioni e/o apprezzamenti.

Or dunque, ai sensi dell'art. 8 co. 8 delle Norme di Procedura Disciplinare, "L'appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie contenenti apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi allo svolgimento delle corse ed al rendimento dei cavalli è ammesso esclusivamente



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse.". Conseguo da tanto che il sindacato di questa Commissione d'Appello puo intervenire soltanto con riferimento alle violazioni o false applicazioni del regolamento con riguardo ai fatti e non certamente con riguarda alla valutazione della gravita o meno del fatto illecito commesso rispetto alla sanzione inflitta.

L'accertamento di questi criteri non rientra tra i compiti attribuiti dalle Norme di Procedura Disciplinare alla Commissione di Disciplina d'Appello.

L'appello proposto e quindi infondato perche i fatti accaduti non vengono minimamente revocati in dubbio.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria e adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illoggita, coerente e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

Discende da tanto che la sanzione comminata va confermata e, con essa, la pena inflitta.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Aversa del 7/11/2020 che conferma.

Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore

Avv. Gaetano COCCOLI (\*)

Il Presidente f.f.

Avv. Angelo DE CRESCENZO (\*)

(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)